SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 103**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 1995, n. **156**.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'8 giugno 1994;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea effettuata in data 13 luglio 1994 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE;

Vista la nota del 15 dicembre 1994 con la quale la Commissione della Comunità europea comunica le osservazioni del Governo spagnolo in ordine ad alcuni additivi per materie plastiche;

Ritenuto di doversi adeguare a quanto rilevato dal Governo spagnolo in ordine all'additivo miscela di dimetilstagno - S,S'-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, S', S'' - tris (isoottilmercaptoacetato) - nel senso di specificare che il limite di migrazione specifico fissato a 0,1 ppm deve intendersi espresso come stagno;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 febbraio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, è modificato come segue:

a) all'art. 27-*bis*, comma 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, la dizione: «cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali» è sostituita dalla seguente: «cereali tostati, camomilla, tè ed erbe infusionali»;

b) nell'allegato I, Introduzione generale, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, paragrafo 3, dopo le lettere *a)*, *b)* e *c)* viene inserita la seguente frase: «I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono soddisfare ai requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777»;

c) nell'allegato II - sezione 1 - Materie plastiche - parte *B* - Additivi per materie plastiche:

1) sono aggiunte le seguenti voci:

«miscela di dimetilstagno -S,S'-bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, S', S'' - *tris* (isoottilmercaptoacetato)» con la limitazione: «da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. Limite di migrazione specifica: 0,1 ppm (espresso come stagno)»;

«2,2' - metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile) fosfato sodico» con la limitazione: «limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 ppm»;

«Monometilammina e dimetilcarbonato» con le seguenti limitazioni: «per polimetilmetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze»;

2) la voce «N,N' - bis-3-(3,5-di-terzi.butil-4-idrossifenil)-propionil-esametilendiammina: per poliammidi alla dose massima dell'1%, con esclusione degli alimenti con contenuto di alcool superiore al 15% e soltanto per oggetti di uso ripetuto» è sostituita dalla seguente: 1,6-esametilen-bis-[3-(3,5-di-terz.Butil-4-idrossifenil) - propionammide] per poliammidi, poliacetali omo e copolimeri»;

d) nell'allegato II - sezione 4 - Carte e cartoni - parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, alla voce «5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one» e «2-metil-4-isotiazolin-3-one» la dizione «a condizione che il residuo cedibile della carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm» è sostituita dalla dizione: «a condizione che il residuo cedibile della carta e del cartone non superi 0,1 ppm.».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso

personale, di materia plastica, carte e cartoni, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l'art. 3 del D.P.R 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente:

«Art. 3 1. Con decreti del Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti:

D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

D.M. 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

D.M. 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

D.M. 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

D.M. 1° luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 settembre 1994;

D.M. 28 ottobre 1994, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1995.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

95G0194

DECRETO 13 febbraio 1995.

Attuazione delle direttive della Commissione 94/41/CE e 94/50/CE, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificata da ultimo dal decreto 29 novembre 1994;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Viste le direttive 94/41/CE e 94/50/CE, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 70/524/CEE, nella parte relativa agli allegati;

Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in vari Stati membri, può essere autorizzata l'utilizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti;

Considerato che possono essere autorizzati provvisoriamente nuovi usi di additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici e dei microorganismi;

Considerato che lo studio di alcuni additivi già riportati in allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, non è stato ancora concluso e pertanto è necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12-13 gennaio 1995;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 69

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue

1 Nell'allegato I

1.1 Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti »;

1.1.1 il numero CE corrispondente alla sepiolite è sostituito dal numero E 562;

1.1.2 è aggiunta la voce seguente

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
« E 563	Argilla sepiolitica	Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	20 000	Tutti gli alimenti »

2 Nell'allegato II:

2.1 Nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la seguente voce:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
31	Zinco-Bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}SZn$ (polipeptide contenente dal 12 al 20 % di zinco)	Polli da ingrasso	—	5	50	—	30. 11. 1995
			Suini	6 mesi	5	50	—	30. 11. 1995 »

2.2 Nella parte O « Microrganismi » è aggiunta la voce seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	UFC/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					Minimo	Massimo		
« 2	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) / *Bacillus subtilis* (DSM 5750) (in proporzione 1/1)	Miscela di: *Bacillus licheniformis* e *Bacillus subtilis* contenente almeno $3{,}2 \times 10^9$ UFC/g di additivo ($1{,}6 \times 10^9$ UFC/g di ciascun batterio)	Suinetti	4 mesi	$1{,}28 \times 10^9$	$3{,}2 \times 10^9$	—	30. 11. 1995 »

L'allegato II della direttiva 70/524/CEE è così modificato:

1. Nella parte A «Antibiotici»:

1.1. alla voce n. 22 «Avoparcine», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» e sostituita da quella dell'«8. 4. 1995» per la categoria di animali «Vacche da latte»;

1.2. alla voce n. 28 «Avilamicina», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «19. 7. 1995» per la categoria di animali «Polli da ingrasso»;

1.3. alla voce n. 29 «Efrotomicina», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per la categoria di animali «Suinetti» e «Suini»,

1.4. alla voce n. 30 «Virginiamicina», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per la categoria di animali «Scrofe».

2. Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:

2.1. alla voce n. 23 «Narasin/Nicarbazina», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «19. 7. 1995» per la categoria di animali «Polli da ingrasso»;

2.2. alla voce n. 25 «Alofuginone», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» e sostituita da quella del «30. 11. 1995» per la categoria di animali «Pollastre destinate alla deposizione»

3. Nella parte F «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», alla voce n. 11 «Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per la categoria di animali «Salmoni, trote».

4. Nella parte L «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti»:

4.1. alla voce n. 1 «Alluminati di calcio sintetico», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per la categoria di animali «Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti»;

4.2. alla voce n. 2 «Natrolite-fonolite», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995».

5. Nella parte N «Enzimi», alla voce n. 1 «3-fitasi (EC 3.1.3.8)», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per le categorie di animali «Suino (tutte le categorie di animali)» e «Gallina (tutte le categorie di animali)».

6. Nella parte O «Microrganismi», alla voce n. 1 «Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)», la data del «30. 11. 1994» che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del «30. 11. 1995» per le categorie di animali «Suinetti», «Suini» e «Scrofe».

95A2543

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 marzo 1995.

Istituzione delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 20 maggio 1983, concernente l'istituzione di tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto;

Considerata la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate agli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo delle capitanerie di porto con altro tipo che offra maggiori garanzie di sicurezza contro le falsificazioni, nonché di aggiornare le stesse a seguito dell'intervenuta soppressione del Ministero della marina mercantile e dell'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 1995, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni delle capitanerie di porto, sono sostituite con quelle di colore rosso per gli ufficiali, di colore azzurro per i sottufficiali e di colore verde per i sottocapi e comuni, conformi agli allegati *A, B, C, D, E* ed *F* da stampare con sistema Kinegramma.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido e a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del comando.

Art. 3.

Il documento rilasciato al personale militare in servizio permanente ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio e deve essere ritirato all'atto della cessazione dal servizio.

La validità del documento rilasciato al personale militare di leva coincide con la prevista cessazione dal servizio dell'intestatario, la cui data di scadenza va indicata sul margine destro del documento (frontespizio).

Sul retro delle tessere rilasciate ai predetti militari di leva è omessa la dicitura: «validità sei anni dalla data del rilascio» e va indicata sul frontespizio della medesima la qualifica di «leva», dopo il grado.

Art. 4.

La tessera di riconoscimento è rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dai comandi periferici autorizzati con determinazione del comandante generale delle capitanerie di porto.

Art. 5.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 30 novembre 1995.

Dal 1° dicembre 1995 cesserà — a tutti gli effetti — la validità dei vecchi modelli di tessera di riconoscimento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983, citato in premessa.

Art. 6.

Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'amministrazione dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il Ministro: CARAVALE

ALLEGATO A

TESSERA UFFICIALI - MODELLO CP/A

ALLEGATO *B*

TESSERA UFFICIALI (Leva) - MODELLO CP/B

ALLEGATO *C*

TESSERA SOTTUFFICIALI - MODELLO CP/C

ALLEGATO *D*

TESSERA SOTTUFFICIALI (Leva) - MODELLO CP/D

ALLEGATO *E*

TESSERA SOTTOCAPI E COMUNI - MODELLO CP/E

ALLEGATO *F*

95A2527

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 1995.

Fissazione degli importi e delle modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione 13 dicembre 1979 con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante «legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992 che stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G., i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993 con la quale, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle centoquarantasei commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di confermare per l'anno 1995 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 1995 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime, con una spesa massima ammessa di L. 20.000.000 annui per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata, e di L. 40.000.000 annui per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 2.

Le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabilite dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Sul cap. 7224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le attività delle commissioni e comitati di settore, graverà un importo pari alla differenza, non coperta dal contributo versato dai richiedenti, per assicurare il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 4.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura redige relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività.

Art. 5.

Alla verifica della regolarità, pertinenza e congruità delle attività di cui al precedente art. 4 ed al fine di accertare le eventuali differenze di cui all'art. 3, comma 1, provvede una commissione nominata con decreto ministeriale composta da tre funzionari della carriera dirigenziale o direttiva del Ministero di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 72

ALLEGATO

ELENCO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO PER CONVENZIONE UNICA CON UNIONCAMERE.

ALESSANDRIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. A: «Gavi», «Colli Tortonesi - Cortese», «Cortese Alto Monferrato», «Asti e Moscato d'Asti», «Brachetto d'Acqui», «Malvasia di Casorzo d'Asti».

n. B: «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Colli Tortonesi - Barbera».

n. C: «Dolcetto di Ovada», «Dolcetto d'Acqui».

n. D: «Grignolino del Monferrato Casalese», «Rubino di Cantavenna», «Gabiano».

ANCONA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero», «Rosso Piceno», «Bianco dei Colli Maceratesi», «Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba».

n. 2: «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero», «Rosso Piceno», «Bianco dei Colli Maceratesi», «Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba».

AREZZO

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Chianti».

n. 2: «Chianti».

n. 3: «Bianco Vergine Valdichiana».

n. 4: «Colli dell'Etruria Centrale».

ASCOLI PICENO

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Rosso Piceno», «Rosso Piceno Superiore», Falerio dei Colli Ascolani».

ASTI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. A1: «Asti Spumante e Moscato d'Asti».

n. A2: «Asti Spumante e Moscato d'Asti», «Malvasia di Casorzo d'Asti», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Freisa d'Asti Dolce», «Braghetto d'Acqui», «Loazzolo».

n. B1: «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato».

n. B2: «Barbera d'Asti», «Barbera del Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Freisa d'Asti Secco», «Grignolino d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato».

AVELLINO

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. 1: «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi».

BARI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. C1: «Castel del Monte».

n. L1: «Locorotondo», «Martina Franca o Martina».

n. R1: «Rosso Canosa», «Rosso Barletta», «Gravina», «Moscato di Trani», «Gioia del Colle».

BENEVENTO

Decreto ministeriale 26 ottobre 1994

n. 1: «Guardiolo o Guardia Sanframondi», «Sant'Agata de' Goti», «Solopaca», «Taburno e Aglianico del Taburno».

BERGAMO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Valcalepio».

BOLOGNA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Sangiovese di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Albana di Romagna».

n. 2: «Colli Bolognesi».

n. 3: «Montuni del Reno».

BOLZANO

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Caldaro o Lago di Caldaro».

n. 2: «Alto Adige Caldaro, Santa Maddalena, Colli di Bolzano, Schiave e Meranese».

n. 3: «Alto Adige Valle Isarco, Terlano».

n. 4: «Alto Adige», «Valdadige».

BRESCIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Botticino», «Cellatica», «Franciacorta», «Lugana», «Riviera del Garda Bresciano», «S. Martino della Battaglia», «Capriano del Colle».

BRINDISI

Decreto ministeriale 10 ottobre 1994

n. 1: «Locorotondo», «Martina», «Ostuni», «Aleatico di Puglia», «Primitivo di Manduria», «Salice Salentino», «Squinzano», «Brindisi».

CAGLIARI

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Campidano di Terralba o Terralba», «Cannonau di Sardegna», «Carignano del Sulcis», «Girò di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Monica di Sardegna», «Moscato di Cagliari», «Moscato di Sardegna», «Nasco di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Vermentino di Sardegna».

CAMPOBASSO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Biferno».

CATANIA

Decreto ministeriale 23 marzo 1994

n. 1: «Cerasuolo di Vittoria», «Etna».

CATANZARO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Cirò», «Lamezia», «S. Anna di Isola di Capo Rizzuto», «Savuto».

CHIETI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo».

COSENZA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Donnici», «Pollino», «Savuto».

CUNEO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. A1: «Barolo», «Barbaresco».

n. A2: «Barolo e Barbaresco».

n. B1: «Dolcetto d'Alba», «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n. B2: «Dolcetto d'Alba», «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».

n. C: «Barbera d'Alba».

n. D1: «Asti Spumante e Moscato d'Asti».

n. D2: «Asti Spumante e Moscato d'Asti».

n. E: «Nebbiolo d'Alba», «Roero», «Roero Arneis» e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

FERRARA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Bosco Eliceo».

FIRENZE

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 2: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 3: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 4: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 5: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 6: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 7: «Chianti» e sue sottodenominazioni.

n. 8: «Carmignano», «Bianco dell'Empolese», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pomino».

FOGGIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «San Severo», «Cacc'e mmitte di Lucera», «Rosso di Cerignola», «Orta Nova», «Moscato di Trani».

FORLÌ

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Albana di Romagna», «Trebbiano di Romagna», «Sangiovese di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna».

FROSINONE

Decreto ministeriale 10 ottobre 1994

n. 1: «Cesanese del Piglio».

GORIZIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Collio», «Isonzo», «Carso».

n. 2: «Collio», «Isonzo», «Carso».

GROSSETO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Bianco di Pitigliano», «Parrina», «Morello di Scansano».

IMPERIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Rossese di Dolceacqua», «Riviera Ligure di Ponente».

L'AQUILA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo».

LA SPEZIA

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. 1: «Cinque Terre», «Cinque Terre Sciacchetrà», «Colli di Luni».

LATINA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Aprilia», «Cori», «Velletri».

LECCE

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Alezio», «Copertino», «Leverano», «Matino», «Nardò», «Salice Salentino», «Squinzano».

LIVORNO

Decreto ministeriale 10 ottobre 1994

n. 1: «Elba».

n. 2: «Bolgheri», «Bianco Pisano di S. Torpè».

n. 3: «Val di Cornia».

LUCCA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Montecarlo», «Colline Lucchesi».

MACERATA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Verdicchio di Matelica», «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico», «Vernaccia di Serrapetrona», «Bianco dei Colli Maceratesi».

MANTOVA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Lambrusco Mantovano», «Colli Morenici Mantovani del Garda».

MASSA CARRARA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Candis dei Colli Apuani», «Colli di Luni».

MESSINA

Decreto ministeriale 5 maggio 1994

n. 1: «Faro», «Malvasia delle Lipari».

MODENA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», «Lambrusco Salamino di S. Croce».

n. 2: «Montuni del Reno».

NAPOLI

Decreto ministeriale 10 ottobre 1994

n. 1: «Ischia», «Capri»; «Vesuvio».

NOVARA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Boca», «Fara», «Ghemme», «Sizzano».

NUORO

Decreto ministeriale 26 ottobre 1994

n. 1: «Cannonau di Sardegna», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sardegna», «Nuragus di Cagliari», «Vermentino di Gallura», «Vermentino di Sardegna».

PADOVA

Decreto ministeriale 26 ottobre 1994

n. 1: «Colli Euganei».

PARMA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Colli di Parma».

PAVIA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Oltrepò Pavese».

n. 2: «Oltrepò Pavese».

n. 3: «Oltrepò Pavese», «San Colombano».

PERUGIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Torgiano», «Montefalco Sagrantino», «Colli Alto-Tiberini», «Colli Perugini», «Colli Martani», «Colli del Trasimeno», «Montefalco».

PESARO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Bianchello del Metauro», «Sangiovese dei Colli Pesaresi».

PESCARA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo».

PIACENZA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Colli Piacentini» Gutturnio - Barbera Bonarda - Pinot Nero - Cabernet - Sauvignon.

n. 2: «Colli Piacentini» Malvasia - Sauvignon Ortrugo - Trebbianino Val Trebbia - Pinot Grigio - Monterosso Val d'Arda - Val Nure - Chardonnay.

PISA

Decreto ministeriale 23 marzo 1994

n. C1: «Chianti».

n. TM1: «Bianco Pisano di San Torpè», «Colli dell'Etruria Centrale», «Montescudaio».

PISTOIA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Chianti».

n. 2: «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale».

PORDENONE

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Friuli» Grave, «Lison Pramaggiore».

n. 2: «Friuli» Grave, «Lison Pramaggiore».

POTENZA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Aglianico del Vulture».

RAVENNA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Albana di Romagna», «Trebbiano di Romagna», Sangiovese di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Bosco Eliceo».

REGGIO CALABRIA

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. 1: «Greco di Bianco».

REGGIO EMILIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Lambrusco Reggiano».

n. 2: «Bianco di Scandiano».

ROMA

Decreto ministeriale 10 ottobre 1994

n. 1: «Frascati», «Colli Albani», «Montecompatri Colonna».

n. 2: «Marino», «Colli Lanuvini», «Velletri».

n. 3: «Cerveteri», «Capena», «Trebbiano di Aprilia», «Sangiovese di Aprilia», «Merlot di Aprilia», «Cesanese di Affile», «Cesanese di Olevano Romano», «Zagarolo», «Genazzano».

SALERNO

Decreto ministeriale 23 marzo 1994

n. 1: «Castel S. Lorenzo», «Cilento».

SASSARI

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. 1: «Cannonau di Sardegna», «Monica di Sardegna», «Moscato di Sorso-Sennori», «Vermentino di Gallura», «Moscato di Sardegna», «Vermentino di Sardegna».

SAVONA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Riviera Ligure di Ponente».

SIENA

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. N/1: «Vino Nobile di Montepulciano».

n. B/3: «Brunello di Montalcino».

n. V/4: «Vernaccia di S. Gimignano».

n. D/10: «Bianco Vergine Valdichiana», «Colli dell'Etruria Centrale», «Moscatello di Montalcino», «Rosso di Montalcino», «Rosso di Montepulciano», «Val d'Arbia».

n. C/2: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

n. C/5: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

n. C/6: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

n. C/7: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

n. C/8: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

n. C/9: «Chianti», «Chianti Classico», «Chianti Colli Senesi».

SIRACUSA

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Moscato di Noto». «Moscato di Siracusa».

SONDRIO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Valtellina», «Valtellina Superiore».

TARANTO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Lizzano», «Primitivo di Manduria», «Martina o Martina Franca».

TERAMO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano di Abruzzo».

TERNI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Orvieto», «Colli Perugini», «Colli Amerini».

TORINO

Decreto ministeriale 23 marzo 1994

n. 1: «Carema», «Erbaluce di Caluso o Caluso», «Freisa di Chieri».

TRAPANI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Marsala», «Alcamo», «Moscato di Pantelleria».

TRENTO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Teroldego Rotaliano», Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Sorni».

n. 2: «Trentino».

n. 3: «Trento» Spumante.

TREVISO

Decreto ministeriale 12 gennaio 1994

n. 1: «Vini del Piave o Piave».

n. 2: «Colli di Conegliano», «Montello e Colli Asolani», «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene».

UDINE

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

n. 2: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

n. 3: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

n. 4: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

n. 5: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

n. 6: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

Decreto ministeriale 5 maggio 1994

n. 7: «Colli Orientali del Friuli», «Friuli» Grave, «Friuli» Latisana, «Aquileia o Aquileia del Friuli».

VENEZIA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Vini del Piave».

n. 2: «Lison-Pramaggiore».

VERCELLI

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Gattinara», «Bramaterra», «Lessona», «Erbaluce di Caluso».

VERONA

Decreto ministeriale 23 marzo 1994

n. 1: «Valpolicella e Recioto della Valpolicella».

n. 2: «Valpolicella e Recioto della Valpolicella».

n. 3: «Soave e Recioto di Soave».

n. 4: «Soave Recioto di Soave», «Lessini Durello».

n. 5: «Bardolino».

n. 6: «Bianco Custoza», «Valdadige», «Lugana».

VICENZA

Decreto ministeriale 30 dicembre 1993

n. 1: «Gambellara».

n. 2: «Colli Berici».

n. 3: «Lessini Durello», «Breganze».

VITERBO

Decreto ministeriale 8 febbraio 1994

n. 1: «Aleatico di Gradoli», «Cerveteri», «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», «Orvieto», «Vignanello».

95A2537

DECRETO 19 aprile 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Valtellina Casera».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dall'associazione provinciale produttori latte, formaggi e latticini di Sondrio tendente ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Valtellina Casera»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994;

Esaminate le osservazioni avanzate in ordine al citato parere del Comitato nazionale tutela formaggi;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Valtellina Casera» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valtellina Casera» comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

Art. 3.

1. Il formaggio semigrasso «Valtellina Casera» prodotto esclusivamente con latte vaccino di razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2;

b) il latte proveniente da due o più mungiture viene parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40 e i 45 °C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali e leggermente pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura di 6-13 °C e con umidità relativa non inferiore all'80%. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni;

d) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto;

e) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-45 centimetri; l'altezza dello scalzo è di 8-10 centimetri;

f) peso variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

g) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

h) pasta: struttura di media consistenza, elastica con occhiatura sparsa e tendenzialmente fine; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e di stagionatura;

i) sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, più intenso con il procedere della stagionatura;

l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;

m) umidità media a 70 giorni: 41%.

Dopo adeguata stagionatura il prodotto può essere utilizzato grattugiato come condimento.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Valtellina Casera» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A2525

DECRETO 19 aprile 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Bitto».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dall'associazione provinciale produttori latte, formaggi e latticini di Sondrio tendente ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Bitto»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1994;

Esaminate le osservazioni avanzate in ordine al citato parere del Comitato nazionale tutela formaggi;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Bitto» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Bitto» comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio ed i territori limitrofi dei seguenti comuni dell'Alta Valle Brembana in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida e Valleve.

Art. 3.

1. Il formaggio «Bitto» prodotto esclusivamente con latte vaccino intero derivato da razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita da essenze spontanee ed erbai, eventualmente affienati, dell'area delimitata all'art. 2;

b) il latte di una mungitura, con l'eventuale aggiunta di latte caprino, in misura non superiore al 10% viene coagulato immediatamente *in loco* sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata, che avviene ad una temperatura compresa fra i 48 e i 52 °C, si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di riso. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali che conferiscono il caratteristico scalzo concavo. La salatura avviene a secco. La maturazione inizia nelle «casere d'Alpe» e si completa negli stabilimenti di fondovalle sfruttando il naturale andamento climatico della zona di produzione. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni;

d) forma: cilindrica, regolare, con superfici piane e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;

e) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-50 centimetri; l'altezza dello scalzo è di 8-10 centimetri;

f) peso variabile da 8 kg a 25 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

g) aspetto esterno: crosta compatta di colore giallo paglierino che diventa più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

h) pasta: struttura compatta, con presenza di occhiatura rada ad occhio di pernice; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura;

i) sapore: dolce, delicato, più intenso con il procedere della maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino rende più intenso il caratteristico aroma;

l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45%;

m) umidità media a 70 giorni: 38%.

Le varie fasi produttive si svolgono secondo gli usi tradizionali, legati alle caratteristiche ambientali, nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre.

Dopo almeno un anno di stagionatura il prodotto può essere utilizzato grattugiato come condimento.

La stagionatura può protrarsi anche per diversi anni, senza alterare le caratteristiche organolettiche e strutturali del formaggio.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Bitto» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A2526

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 dicembre 1994.

Determinazione dei tassi di interesse da applicare in attuazione del disposto di cui all'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 31 agosto 1977, n. 11191, relativa all'ambito di applicazione del citato art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed alle modalità da seguire in attesa della determinazione dei tassi di interesse;

Visto il decreto interministeriale n. 621 del 28 marzo 1984 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, relativo all'applicazione dello stesso art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1988, che ha annullato il predetto decreto interministeriale per l'assenza del parere delle regioni, richiesto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

Ritenuto di dover confermare i contenuti del decreto interministeriale n. 621 del 28 marzo 1984 — sostitutivo del precedente decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sempre relativo all'applicazione dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 — anche per salvaguardare le posizioni contrattuali già definite con l'applicazione dello stesso decreto interministeriale n. 621 del 28 marzo 1984;

Ritenuto che — come riconosciuto dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con il parere n. 2031/86 espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1986, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1988 prima richiamato — il presente decreto debba applicarsi a tutti i finanziamenti indicati dall'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, anche se perfezionati prima della sua adozione, essendo tale efficacia retroattiva prevista dallo stesso art. 20 della legge n. 513;

Vista la nota 30 giugno 1994, n. B/3413, con la quale è stato portato a conoscenza di tutte le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano il testo del presente decreto, con invito a far conoscere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della nota stessa e nell'intesa che l'eventuale silenzio sarebbe stato considerato come assenso ai contenuti dello stesso decreto;

Visto che nel termine di cui sopra nessuna osservazione è pervenuta da parte dei suddetti enti;

Decreta:

1. Il decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982, indicato nelle premesse, è sostituito dal presente decreto.

2. L'art. 20 della legge 20 agosto 1977, n. 513, si applica:

ai contratti di finanziamento di cui all'art. 15, n. 3, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e di cui all'art. 55, lettere *c)* e *d)*, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e ai contratti di concessione dei prestiti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore della menzionata legge n. 513/1977, con l'esclusione degli eventuali contratti di finanziamento integrativi di contratti principali stipulati prima di tale data, nonché agli interventi di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni assegnate in proprietà per i quali alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 513 non erano stati ancora emanati i relativi bandi di concorso per l'assegnazione.

3. Per i finanziamenti a cooperative a proprietà divisa e per i prestiti individuali di cui alla legge n. 60/1963, al decreto del Presidente della Repubblica n. 1614/1964 e all'art. 55, lettere *c)* e *d)*, della legge n. 865/1971 l'ammortamento è assoggettato, in attuazione del citato art. 20, al tasso del 4,50% per i beneficiari di agevolazioni che al momento della stipula del contratto di finanziamento e sino a quello dell'assegnazione o dell'atto di liquidazione finale del prestito risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge di finanziamento.

4. Per i finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, si applica per l'ammortamento il tasso del 4,5%, previa verifica del possesso del requisito del reddito al momento dell'assegnazione o all'atto della liquidazione finale per i finanziamenti individuali.

5. Per i finanziamenti a cooperative a proprietà indivisa si applica per l'ammortamento il tasso del 3% a condizione che al momento della stipula del contratto di finanziamento e sino a quello dell'assegnazione sussistano nei beneficiari i requisiti prescritti.

6. Il presente decreto trova applicazione anche ai rapporti eventualmente definiti ai sensi del decreto interministeriale n. 1412 del 23 marzo 1982. I competenti IACP provvedono alla predisposizione degli atti integrativi e correttivi di quelli già stipulati.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2542

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1995.

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1994, n. 346171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, con il quale la società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1994, n. 348268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a. composto dai seguenti membri:

Ferro Luzzi prof. Paolo, nato a Roma il 14 maggio 1937, esperto con funzioni di presidente;

Grilli prof. Vittorio, nato a Milano il 19 maggio 1957, esperto;

Guarracino dott. Salvatore, nato a Napoli il 9 giugno 1938, esperto;

Cicchiné dott. Mauro, nato a Torino il 12 gennaio 1939, esperto;

Maffei dott. Fabio, nato a Siena il 29 marzo 1940, esperto;

Vista la lettera del 7 aprile 1995 con la quale il prof. Paolo Ferro Luzzi ha presentato le dimissioni dalla carica di presidente del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, per l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Il prof. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, è nominato esperto con funzioni di presidente del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, in sostituzione del prof. Paolo Ferro Luzzi, dimissionario.

Roma, 22 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2461

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 4 aprile 1995.

Approvazione della circolare interpretativa della deliberazione adottata in data 2 marzo 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito chiamata Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza medesima;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che, tra l'altro, individua interventi per la riparazione dei danni conseguenti agli eventi alluvionali nella prima decade del novembre 1994;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge 16 febbraio 1995, n. 35, che prescrive che, per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi tra quelli indicati nell'art. 3 della richiamata legge 21 gennaio 1995, n. 22, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni danneggiate dai citati eventi alluvionali, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

Vista la propria deliberazione del 2 marzo 1995, registrata alla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 al registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1995, con la quale sono state individuate, tra l'altro, modalità per l'accesso ai mutui di cui al citato art. 6, comma 1, della legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Vista la proposta avanzata dalla Cassa depositi e prestiti con nota prot. n. 204 del 9 marzo 1995;

Ravvisata l'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla sopra richiamata deliberazione in data 2 marzo 1995;

Approva

la circolare che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 4 aprile 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 173

CIRCOLARE INTERPRETATIVA

della deliberazione adottata, in data 2 marzo 1995, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della deliberazione adottata il 2 marzo 1995 dalla Conferenza Stato-regioni in relazione al disposto di cui all'art. 6, commi 1-*bis* ed 1-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

Si rende opportuno fornire al riguardo i seguenti chiarimenti.

1. L'art. 6, comma 1-*bis*, della richiamata legge n. 35/95 dispone che le economie derivanti da ribassi d'asta, eventualmente conseguite in corso di affidamento dei lavori, possono essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di prevenzione e miglioramento funzionale, qualunque sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Ai fini suddetti, in armonia con il disposto della deliberazione in argomento, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in ogni caso, il predetto utilizzo di eventuali economie deve essere preventivamente autorizzato dalle regioni di riferimento.

2. L'art. 6, comma 1-*ter*, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, dispone che, in relazione alla deroga alle norme sulla contabilità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire — ivi compresa l'aggiudicazione con riserva — e che l'aggiudicazione definitiva sia formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo, in relazione alla vigente normativa che obbliga gli enti locali alla copertura finanziaria degli appalti di opere pubbliche, si ritiene che nei piani di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione di cui trattasi, adottata dalla Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 1995, possano essere incluse le opere già affidate e realizzate, alla data della citata deliberazione, per motivi di somma urgenza, ancorché eseguite in mancanza di concessione di mutuo, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, tenuto conto della deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, prevista dal richiamato art. 5, comma 1, della legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

95A2544

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 41 del 7 aprile 1995

Specialità medicinali per uso veterinario.

Felex pasta per gatti.

siringa da 2,56 g, registrazione n. 28198,

Vetaraxoid

flacone da 25 compresse, registrazione n. 24837,

flacone da 100 compresse, registrazione n. 24837.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale e fiscale in Latina, S.S. 156 Km 50 e sede amministrativa in Roma, via Valbondione, 113, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate: produttore: le specialità medicinali sopracitate sono ora prodotte anche presso l'officina Pfizer Canada Inc. di London - Ontario (Canada) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina comune Pfizer-Roerig di Latina.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato.

Felex pasta per gatti:

siringa da 2,56 g, numero di A.I.C. 101302014;

Vetaraxoid

flacone da 100 compresse, numero di A.I.C. 101295020,

flacone da 25 compresse, numero di A.I.C. 101295018.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 47 dell'11 aprile 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «Bio HE» vaccino inattivato ed emulsionato contro l'enterite emorragica del tacchino.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 10980460157.

Produttore: Società I.S.B.I. S.p.a. nello stabilimento sito in Noventa Padovana (Padova)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, n. A.I.C. 100295017.

Composizione: 1 flacone da 250 ml (1000 dosi) contiene: principi attivi: Sospensione virale in terreno di Liebowitz McCoy pari a 10 TICD del ceppo Bioteke HEV/3 ml 62,5. Eccipienti: paraffina liquida F.U., sorbitan monooleato, neomicina solfato, sodio mertiolato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva del tacchino contro l'enterite emorragica

Tempi di attesa: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2551

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Val di Mazara» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Val di Mazara» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Val di Mazara»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, fino al 100%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola, Ogliarola Messinese. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» devono essere prodotte, nell'ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Palermo: tutti i comuni;

provincia di Agrigento: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.

La zona predetta è delimitata in apposita cartografia.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosità media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-inverno.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.

4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i Kg 6000 per ettaro.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

7. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

3. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

4. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

5. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;

odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;

sapore: fruttato, vellutato, con retrogusto dolce;

punteggio minimo al panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi <= 11,00;

K232 <= 2,10;

K270 <= 0,15;

Delta K <= 0,005;

acido linolenico <= 0,9%;

acido linoleico <= 10,00%.

2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

4. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

5. Il nome della denominazione di origine controllata «Val di Mazara» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Val di Mazara» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

7. È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A2550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 il rag. Natalino Monghese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alleanza cooperativa laziale di consumo», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 marzo 1956 in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Barone, revocato.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 la dott.ssa Marina Dispoto è stata nominata commissario liquidatore della cooperativa «Cons.Aut.A.», con sede in Altamura (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Erriquez Torquato, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 il rag. Marino Giardini è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Bella Serpentata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Cosimo Rodio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1995 il rag. Francesco Casadio, nato a Ravenna il 25 settembre 1930, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ravenna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1993 in sostituzione del rag. Simone Campajola, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 il dott. Roberto Ricci, nato a Ravenna il 2 settembre 1955, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Civar», con sede in Ravenna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 ottobre 1984 in sostituzione del dott. Angelo Svadoni (deceduto) a completamento della terna.

95A2533

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 maggio 1995

Dollaro USA	1661,32
ECU	2214,54
Marco tedesco	1207,97
Franco francese	339,67
Lira sterlina	2688,51
Fiorino olandese	1078,78
Franco belga	58,616
Peseta spagnola	13,560
Corona danese	307,34
Lira irlandese	2726,23
Dracma greca	7,405
Escudo portoghese	11,413
Dollaro canadese	1219,32
Yen giapponese	19,813
Franco svizzero	1464,75
Scellino austriaco	171,69
Corona norvegese	268,21
Corona svedese	228,94
Marco finlandese	391,82
Dollaro australiano	1232,70

95A2598

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995 l'autorizzazione, ad esercitare attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 22 aprile 1983, alla società «Rasfid fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 186064 registro società, n. 5323 volume, n. 14 fascicolo, è decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995 l'autorizzazione, ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Società Lombarda di revisione S.r.l.», con sede in Trento, con decreto interministeriale 18 dicembre 1975 modificato in data 11 novembre 1983, è sospesa, per la durata di mesi due dalla data di ricezione del presente decreto.

95A2532

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Prima facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: C04X «chimica industriale e dei materiali polimerici», per la disciplina «chimica delle macromolecole».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

95A2561

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare. Q05A «sociologia generale», per la disciplina «sociologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

95A2562

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITÀ LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300